

VERBALE DI ACCORDO

Addì 16 luglio 2019

Sulla base di quanto stabilito dal punto 3 dall'Accordo nazionale del 26 marzo 2018 si sono incontrate:

la Società RFI S.p.A.

e

la RSU n. 23 Roma Sede Centrale, Collegio Diagnostica e NOC.

Le Parti, sulla base di quanto previsto dal suddetto punto 3 dell'Accordo nazionale del 26 marzo 2018, hanno affrontato i temi relativi alla contrattazione delle flessibilità di cui ai punti 1 e 2 del citato Accordo e dell'articolazione dei turni/orario di lavoro riguardanti il personale addetto alla Verifica e al Post Processamento dati in forza ai tre impianti della struttura Diagnostica.

Dopo ampia discussione si conviene quanto segue:

A. Personale di Condotta e Accompagnamento di cui al punto 1 dell'Accordo Nazionale del 26 marzo 2018

Sono attuabili, sin da subito, le flessibilità riportate nell'allegato 1 al presente verbale d'accordo, che ne costituisce parte integrante.

Nelle more di un'evoluzione organizzativa che consenta di limitare l'utilizzo del PdC in modalità diversa dal regime di Assenza dalla residenza, nei casi in cui non sussistano le condizioni di impiego per l'applicazione del predetto regime, al personale di condotta utilizzato fuori dal comune sede di lavoro formalmente assegnata verrà corrisposto quanto previsto dall'art. 77.1 del CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016.

B. Personale Addetto Verifica e Post Processamento dati

Sono attuabili, sin da subito, le modalità relative all'articolazione dei turni e all'orario di lavoro riportate nell'allegato 2 al presente verbale d'accordo, che ne costituisce parte integrante.

Le Parti condividono di fissare una specifica riunione entro il mese di dicembre 2019 per verificare l'applicazione di quanto previsto dal presente Accordo.

Per RFI SpA



Per la RSU n. 23



Flessibilità applicabili al personale di condotta di cui al punto A del Verbale di Accordo del 19 marzo 2018, in applicazione di quanto previsto dal punto 2.7.C dell'art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF e dal punto 2.7.4 dell'art. 13 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane

- a) Durata minima di 14 ore del riposo giornaliero in residenza a seguito di servizi che terminano entro le ore 1,00, con riconoscimento di quanto previsto al punto 2.7.4.f) dell'art.13 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016;
- b) Elevazione del periodo di assenza dalla residenza fino a 30 ore con riconoscimento di quanto previsto al punto 2.7.4.f) dell'art.13 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016;
- c) Terzo servizio notturno tra due riposi settimanali consecutivi purchè il terzo servizio non sia consecutivo al precedente e non interessi per più di 1 ora la fascia 0-5 con riconoscimento di quanto previsto al punto 2.7.4.h) dell'art.13 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016;
- d) Elevazione fino a 5 ore della condotta continuativa per prestazioni giornaliere con modulo di equipaggio MEC1 con riconoscimento di quanto previsto al punto 2.7.4.g) dell'art.13 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016;
- e) Elevazione fino a 6 ore e 30 minuti della condotta effettiva per prestazioni giornaliere con modulo di equipaggio MEC1 con riconoscimento di quanto previsto al punto 2.7.4.g) dell'art.13 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016.

Stella

Barb M

Stella
[Signature]

Orario di lavoro e turni del personale addetto Verifica e al Post Processamento di cui al punto B del Verbale di Accordo del 19 marzo 2018

1. L'assegnazione dell'attività e i turni di lavoro saranno comunicati a ciascun lavoratore entro il lunedì precedente la settimana lavorativa interessata. Eventuali modifiche o integrazioni, per sopraggiunte necessità tecnico organizzative, saranno comunicate al lavoratore interessato entro il venerdì precedente alla settimana lavorativa interessata.
2. I turni di lavoro saranno assegnati garantendo ad ogni lavoratore almeno una settimana ogni quattro nel mese presso la sede di lavoro. Le rimanenti settimane prevedranno l'espletamento delle attività di cui ai servizi diagnostici interessanti i periodi di trasferta, compresi quelli di cui ai punti c) e d).
3. Le prestazioni lavorative si effettuano dal lunedì al venerdì, con la seguente articolazione di lavoro giornaliero (almeno una settimana ogni quattro nel mese presso la sede di lavoro):

a) **Attività presso la propria sede**

Prestazione unica giornaliera di durata pari a 7h36', con uno dei seguenti turni

1. Prestazione unica giornaliera, con il seguente orario spezzato: 08,00/12,30 e 13,00/16,06 con pausa dalle ore 12,30 alle ore 13,00
2. 13,00-20,36

b) **Attività di cui ai servizi diagnostici interessanti periodi di trasferta compresi quelli di cui ai punti c) e d)**

Prestazione unica giornaliera di durata pari a 8h, con uno dei seguenti turni:

1. 07,30-15,30;
2. 13,00-21,00;
3. 22,00-06,00;

con garanzia della fruizione del pasto aziendale nel rispetto di quanto contrattualmente stabilito.

A tale scopo, per l'articolazione del suddetto orario potrà essere prevista una durata del riposo giornaliero di durata fino ad un minimo di 8 ore consecutive nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 punto 1.10 del CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016.

c) **Servizi diagnostici che iniziano presso località diverse da quella coincidente con la sede di lavoro, con periodi di trasferta comprendenti almeno 3 giornate solari consecutive interessate da prestazioni lavorative di cui al punto 3.b)**

Nel caso in cui l'effettuazione di un servizio diagnostico richieda una prestazione con inizio entro le ore 8,00 presso una località diversa da quella coincidente con la sede di lavoro, l'inizio della trasferta deve garantire l'arrivo nella località di partenza del treno entro le ore 21.00 del giorno precedente. L'inizio della trasferta coincide con l'orario di partenza dalla sede di lavoro.

Analogamente ciò deve essere garantito anche nei casi in cui il servizio diagnostico richieda la prestazione con inizio alle 13,00 presso una località diversa da quella coincidente con la sede di lavoro e distante dalla stessa oltre 3 ore di percorrenza di treno.

Per i restanti casi l'inizio della trasferta avviene il giorno medesimo della prestazione.

Eventuali ulteriori necessità saranno concordate preventivamente con le RSU e con le OOSS competenti.

d) **Servizi diagnostici che terminano presso località diverse da quella coincidente con la sede di lavoro, con periodi di trasferta comprendenti almeno 3 giornate solari consecutive interessate da prestazioni lavorative di cui al punto 3.b)**

Nel caso in cui l'effettuazione di un servizio diagnostico richieda che le prestazioni terminino presso località diversa da quella coincidente con la sede di lavoro, il rientro deve garantire l'arrivo del lavoratore presso la località sede di lavoro entro le ore 21.00. La trasferta termina con l'ora di arrivo del treno presso la località sede di lavoro.

Il giorno successivo il lavoratore potrà osservare il turno presso la propria sede di lavoro.

In caso di impossibilità a fruire del rientro entro le ore 21.00, il lavoratore ripartirà per la propria sede di lavoro il giorno successivo con il primo treno utile in partenza non prima delle ore 7.00. La trasferta termina con l'ora di arrivo presso la sede di lavoro.

All'arrivo il lavoratore terminerà la propria prestazione osservando il turno 3a).1 presso la propria sede di lavoro.

4. Laddove esigenze non prevedibili e non programmabili almeno **12** ore prima richiedano una modifica dell'ora di inizio del turno assegnato - comunque non superiore a 3 ore rispetto all'orario di inizio programmato - e fermo restando il rispetto di quanto previsto in materia di riposo giornaliero, ai lavoratori interessati sarà applicato quanto previsto dal CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 (ivi compreso l'art. 79 punto 6) e dal Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016.
5. Per garantire il soddisfacimento di esigenze non prevedibili e non programmabili, è istituito un turno di reperibilità che sarà assicurato dai lavoratori che effettuano il turno settimanale di cui al punto 3a).1, che dovrà essere assicurato nel rispetto del CCNL vigente.

